



ORDINE
ARCHITETTI
PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI
della Provincia di Vibo Valentia

prot. n. **362** del **23/07/2009**

Sig. Sindaco Comune di Mileto

OGGETTO: Diffida Avviso pubblico per il CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO PART-TIME (18 ORE SETT.) AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, D. LGS. 267/2000, DI "FUNZIONARIO TECNICO PROGETTISTA " CAT. D3 - AREA TECNICA-URBANISTICA- SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA.

Con riferimento all'Avviso pubblico indicato in oggetto, si fa presente che sono stati rilevati dallo scrivente alcuni profili di evidente illegittimità, che si riportano di seguito all'attenzione della S.V., al fine di valutare gli opportuni interventi di modifica.

Nello specifico si vuole, qui, evidenziare l'aspetto legato ai requisiti di partecipazione, fissati dall'Avviso in argomento, che prevedono in maniera discriminante la possibilità di partecipazione in via esclusiva solo ai laureati in Ingegneria civile o edile, con abilitazione professionale e iscrizione all'albo.

Tale disposizione è evidentemente illegittima, nella misura in cui non individua anche la laurea in architettura (equipollente nei casi di specie alla laurea in ingegneria civile) come titolo di studio necessario per l'accesso alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, così come disciplinato dall'art. 110 del D.Lgs 267/2000.

D'altro canto basta rammentare come in Italia esiste una normativa di legge che assimila le competenze fra ingegneri ed architetti (con alcuni scostamenti) con una sostanziale convergenza nell'averne, le due categorie, lo stesso Ordinamento professionale e la stessa Tariffa.

Le leggi che presiedono all'attività professionale degli architetti ed ingegneri risalgono al 1923, al 1925, al 1938, al 1944 e in particolare con i seguenti strumenti legislativi: Legge 24/6/1923 n. 1395; *Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti*; Regio Decreto 23/10/ 1925 n. 2537 *Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto*; Legge 25/4/ 1938 n. 897 *Norma sulle obbligatorietà dell'iscrizione negli Albi Professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli Albi*; Decreto Luogotenenziale 23/11/1944 n. 382 *Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi sulle Commissioni centrali professionali*.

Le competenze riconosciute alle professioni di ingegnere e di architetto sono, quindi, promiscue ed indifferenziate stante l'equiparazione tra le due categorie e solo in linea eccezionale sussistono attribuzioni riservate all'una o all'altra professione, quali per esempio l'edilizia civile di rilevante carattere artistico o il restauro ad appannaggio esclusivo degli architetti.

Per quanto attiene, invece, gli incarichi di assunzione a contratto nella p.a. riguardanti i dirigenti o i funzionari tecnici, non c'è dubbio che non possono essere operate distinzioni o discriminazioni tra la laurea in architettura e quella in ingegneria civile o edile per come, tra l'altro, riconosciuto dal D.M. 5 Maggio 2004 che equipara il diploma di laurea in architettura a quello in ingegneria "ai fini dei pubblici concorsi" attesa che la piena parificazione dei percorsi formativi di architetto e di ingegnere edile.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, considerata l'illegittimità sopra evidenziata e argomentata, per la quale gli enti locali ai sensi della normativa vigente rischiano, tra l'altro, un giudizio di responsabilità per danno erariale davanti alla corte dei conti, si chiede, nell'interesse legittimo della categoria per competenza territorialmente rappresentata, di intervenire tempestivamente nel predisporre le giuste modifiche e/o integrazioni all'Avviso indicato in oggetto, anche al fine di evitare azioni di contrasto da parte dello scrivente Ordine professionale (con ricorso al Giudice Amministrativo, all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e alla Corte dei Conti) che potrebbero annullare l'iter amministrativo di conferimento incarico predisposto.

In attesa di riscontro l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Firmato
IL PRESIDENTE
(Arch. Fabio FOTI)